



COMUNE DI ORTA DI ATELLA

Provincia di Caserta

"Comune insignito della Medaglia d'Argento al Merito Civile"

Settore: Politiche del Territorio - Servizio: Urbanistica



Spett.le DUFERCO SVILUPPO SPA

c. a. dott. Agostino Calcagno

via Armando Diaz, 248

San Zeno Naviglio (BS) – 25010

as.dufenergyitalia@pec.duferco.it

oggetto **Avviso di avvio del procedimento di verifica dei pareri rilasciati alla DUFERCO SVILUPPO S. p A. in data 30 luglio 2024 con le note registrate ai numeri 16523, 16526 e 16528**
- Conclusione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DL TERRITORIO

geometra Vito Buonomo

(decreto Sindacale n. 6 del 8 gennaio 2025)

PREMESSO CHE

IN DATA 30 LUGLIO 2024, con nota registrata al n. 16523 prot. gen., quest'ufficio comunicava alla Duferco Sviluppo S. p A. che la Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) inviata con prot. SUAP n. REP_PROV_CE/CE SUPRO/0024938/15-4-2024 e prot. SUAPREP_PROV_CE/CE-SUPRO/0025199 del 16/04/2024 e presentata dalla società DUFERCO SVILUPPO SPA, con sede legale in San Zeno Naviglio (BS) – 25010, codice fiscale e partita iva n. 03594850178, debba ritenersi titolo IDONEO, VALIDO ed EFFICACE per la realizzazione dell'impianto oggetto del titolo sopra richiamato ancorché, di fatto, ubicato in una zona ricadente nei requisiti normativi identificativi delle cosi dette "aree idonee".

IN DATA 30 LUGLIO 2024, con nota registrata al n. 16526 prot. gen., quest'ufficio comunicava alla Duferco Sviluppo S. p A. che la Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) inviata con prot. REP-CE/CE-SUPRO/0025151/16 4-2024 del 16/04/2024 e presentata dalla società DUFERCO SVILUPPO SPA, con sede legale in San Zeno Naviglio (BS) – 25010, codice fiscale e partita iva n. 03594850178, debba ritenersi titolo IDONEO, VALIDO ed EFFICACE per la realizzazione

dell'impianto oggetto del titolo sopra richiamato ancorché, di fatto, ubicato in una zona ricadente nei requisiti normativi identificativi delle cosi dette "aree idonee".

IN DATA 30 LUGLIO 2024, con nota registrata al n. 16528 prot. gen., quest'ufficio comunicava alla Duferco Sviluppo S. p A. che la Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) inviata con prot. REP-CE/CE-SUPRO/0025151/16 4-2024 del 16/04/2024 e presentata dalla società DUFERCO SVILUPPO SPA, con sede legale in San Zeno Naviglio (BS) – 25010, codice fiscale e partita iva n. 03594850178, debba ritenersi titolo IDONEO, VALIDO ed EFFICACE per la realizzazione dell'impianto oggetto del titolo sopra richiamato ancorché, di fatto, ubicato in una zona ricadente nei requisiti normativi identificativi delle cosi dette "aree idonee";

IN DATA 14 GENNAIO 2025, al n. 1120 è stata inoltrata istanza per l'accesso formale a documenti amministrativi da parte della Coldiretti di Caserta, inerenti alle eventuali richieste di PAS per la realizzazione di impianti di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili di tipologia fotovoltaico; *La seguente richiesta viene eseguita per stabilire se eventuali impianti verranno realizzati su terreni produttivi destinati a coltivazioni di colture ad alto reddito onde evitare di utilizzare terreni destinati all'agricoltura intensiva del territorio.*

IN DATA 29 GENNAIO 2025, con nota registrata al n. 2653 prot. gen., la DUFERCO SVILUPPO S. p A. si opponeva alla richiesta avanzata dalla Coldiretti adducendo la seguente motivazione: *L'istanza di Coldiretti risulta essere del tutto generica, immotivata ed esplorativa, e, pertanto, se ne richiede la reiezione. L'allegato alla comunicazione PEC ricevuta non contiene alcuna motivazione né richiesta di specifici documenti o indicazioni precise sui procedimenti di interesse. In assenza di puntuali e comprovate ragioni di accesso lo stesso dovrà essere negato ponendo rilievo all'evidente carattere emulativo che lo caratterizza. Si eccepisce altresì, quale ragione di opposizione, la mancanza di proporzione tra l'illimitata estensione e genericità del quesito e le finalità che il soggetto richiedente intenderebbe perseguire. Notoriamente, i procedimenti di PAS sono soggetti alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale ex art. 6 del D. Lgs. 28/2011 che limita e regola le possibilità di impugnazione di eventuali soggetti controinteressati. Il procedimento di accesso agli atti non può essere utilizzato per aggirare i limiti imposti dal comma 7 bis dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011.*

IN DATA 6 FEBBRAIO 2025, con nota 3412, la Federazione Provinciale Coldiretti di Caserta inoltrava atto di significazione:

- Rappresentando che l'impianto detto ricade su terreni azzonati come E 1 ("Aree agricole di interesse strategico") nel locale vi-gente strumento urbanistico' (P.U.C.).
- Sottolineando che i terreni in parola costituiscono sedime di aziende agricole in titolarità e conduzione di imprenditori singoli ed associati con ivi coltura, raccolta e commercializzazione di va-

sta e variegata gamma di prodotti di pregio, identitari della tradizione locale, con impiego annuale di consistente platea occupazionale.

- ✚ Rimarcando il dato che il precitato P.U.C.
 - appresta per il "locale sistema agricolo" misure integrate di tutela, salvaguardia e di incentivazione delle attività connesse nel segno della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale e elementi consustanziali alla cd. multifunzionalità dell'agricoltura;
 - dispone, in particolare, che nelle "zone agricole" è vietata ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili";
 - consente ponderata e limitata deroga al profilo di cui alla precedente lettera b), esclusivamente, per la realizzazione di "abitazioni rurali a supporto della conduzione del fondo" e limitatamente a soggetti tipizzati cui si ascrive la realizzazione detta.
- ✚ Evidenziando, in siffatto contesto, la plausibile incompatibilità del prefigurato impianto con la precitata zonizzazione di piano ed, in particolare, con gli articoli: 56, comma 1, 60, comma 1, 61, comma 1, NN.TT.AA. annesse al PUC e, derivativamente, con l'articolo 12, comma 18, d.P.R. n. 380/2001.
- ✚ Reputando che l'enunciata incompatibilità si palesi tavolare. Ed invero, "gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi "stabilimenti industriali in ragione del fatto che sono composti da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo". Ne consegue che non possono attrarsi nelle "trasformazioni del suolo" consentite nelle "zone agricole".
- ✚ Ritenendo che, il detto impianto sembra:
 - confliggere in quanto ad allocazione con la disposizione di cui art. 20, comma 8 lett. c-ter n. 2) D. Lgs 199w/2021;
 - non riconducibile, per l'anzidetto profilo localizzativo, nel regime derogatorio di cui all'art. 20, comma 1/bis, secondo capoverso, D.L. cit.
 - avere conseguito la "procedura abilitativa semplificata" in obliterazione della proceduralizzazione recata dal decreto dirigenziale agricoltura Regione Campania n. 162 del 12 marzo 2024.

Pertanto, chiedeva nel termine di giorni cinque, di essere convocata per un sereno e non preconcetto approfondimento sulla dianzi illustrata problematica.

IN DATA 11 FEBBRAIO 2025, nella riunione tenutasi con rappresentanti della Federazione Provinciale Coldiretti di Caserta, pur non esaminando gli atti prodotti dalla DUFERCO SVILUPPO S. p A., dall'interpretazione dei riferimenti normativi riportati anche nella richiamata nota 3412/2025 inoltrata dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Caserta, sembrerebbe esserci diversi punti che, quantomeno andrebbero chiariti anche al fine di rendere quanto più perfettibile e trasparente il risultato del procedimento.

CHE CON NOTA trasmessa a mezza pec alla Duferco Sviluppo S. p A. in data 19 febbraio 2025, *si avvertiva di aver dato avvio al procedimento di verifica dei pareri rilasciati alla DUFERCO SVILUPPO S. p A. in data 30 luglio 2024 con le note registrate ai numeri 16523, 16526 e 16528 e che, richiamate si intendono allegate e, di fissare, in primis una riunione tra quest'ufficio e rappresentante della Vostra Azienda, per le ore 16:00 del prossimo 25 febbraio 2025 presso l'Ufficio Tecnico del comune di Orta di Atella, sito al primo piano della Casa Comunale, al fine di chiarire alcune perplessità. In caso di esaustività dei chiarimenti, ovviamente si dovrà dare la possibilità – come la norma prevede – a tutti coloro che hanno interesse, di inoltrare osservazioni. Nelle more della conclusione del procedimento testé avviato, si dispone, in via cautelativa, con effetto ex nunc, il divieto del prosieguo di ogni e qualsiasi attività conseguente e derivante dai pareri rilasciati in data 30 luglio 2024 con note n. 16523, 16526 e 16528. Avverte che, L'amministrazione competente è il Comune di Orta di Atella; Il responsabile della struttura è il geometra Vito Buonomo che riceve nelle ore e giorni di apertura al pubblico dell'ufficio.*

Il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ai sensi dell'art.4, comma 7 del D.P.R. n.447/98, come modificato e integrato dal D.P.R. 440/2000 entro 60 giorni dalla data di avvio.

Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio informatico dell'Ente all'indirizzo www.comune.ortadiatella.ce.it e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi. Dispone altresì la notifica del presente atto a mezzo pec.

CHE CON NOTA pervenuta il 27 febbraio 2025, la DUFERCO SVILUPPO S. p A faceva presente ed eccepiva *“come l'art. 6, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche disponga testualmente che “Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal*

giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge"; - come nessuna specifica norma e interesse vengano invocati dal Responsabile del V Settore Geom. Buonomo per dare corso, su impulso di terzi, ad un "procedimento di verifica" di atti amministrativi definitivi, conclusi, non oggetto di alcuna richiesta di annullamento nelle forme prescritte e regolate dal codice di procedura amministrativa; in particolare, gli atti oggetto di "verifica" non pare si siano formati con il silenzio assenso, ma attraverso istruttoria conclusa da esplicita, motivata dichiarazione del Responsabile che ne attesta idoneità, validità ed efficacia; - come il provvedimento assunto dal Responsabile del settore politiche del territorio per disporre, in via cautelativa, con effetto ex nunc, il divieto del prosieguo di ogni e qualsiasi attività conseguente e derivante dai pareri rilasciati in data 30 luglio 2024 con note n. 16523 e 16528 sia del tutto irragionevole, immotivato, debordante ed arrechi gravissimo, irreparabile danno all'attività di impresa della scrivente società; "chiedeva" al Responsabile del V Settore del Comune di Orta di Atella Geom. Buonomo l'immediata revoca del procedimento di verifica dei pareri rilasciati a DUFERCO SVILUPPO S.p.A. in data 30 luglio 2024 con le note registrate ai numeri 16523 e 16528 e della misura cautelare. Con ogni più ampia riserva anche di natura risarcitoria"

VISTO l'articolo 21 L. 7 agosto 1990, n. 241 - Annullamento d'ufficio che testualmente recita

1. *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*

2. *È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

VISTO ALTRESI' l'art. 8 - *Procedura abilitativa semplificata* del D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 che testualmente recita:

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.*

2. *Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica.* Laddove necessario, per le opere

connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonché' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

4. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredata:

a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;

b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché' della correlata documentazione;

c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete; e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;

f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;

h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;

i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;

l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;

m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:

1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti; 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune precedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune precedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio e' interessato dagli interventi medesimi. 6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

egli interventi di cui al comma 1. 7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6. 8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella precedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni: a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata puo', entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS e' sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1; b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso e' espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione. 10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune e' legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo. 11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente e' comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. 12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. 13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

VISTO l'ART. 67 della Normativa Tecnica di Attuazione vigente - Aree agricole di interesse strategico che testualmente recita:

- 1. La sottozona E1 identifica le parti del territorio ricadenti in zona agricola connotate dalla appartenenza alla classificazione dei suoli a prevalenza di seminativi e seminativi arborati.*
- 2. Sono ammessi interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici a scopo residenziale, destinati ad abitazioni rurali connesse alla conduzione del fondo agricolo, purché il richiedente sia compreso tra i soggetti di cui all'Art. 61 delle presenti Nta.*
- 3. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale non è possibile superare il Rut di 0,01 mq/mq, fino ad un massimo di 500 mc di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui.*

4. *Nel computo dei volumi abitativi residenziali rurali di cui ai commi precedenti non sono da conteggiarsi gli annessi agricoli, connessi alla conduzione del fondo quali stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche culturali e aziendali, in coerenza con quanto contenuto nel Psa, di cui all'Art. 44 del Ruec, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.*

5. *È ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie di cui al comma 4, nel rispetto del seguente Rapporto di utilizzazione: - Rut (costruzioni accessorie) = 0,015 mq/mq*

6. *È consentita la costruzione di serre intese quali strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture protette, di cui alla Lr 8/1995 e smi.*

7. *La trasformazione avviene nel rispetto dei seguenti parametri, indici e rapporti edilizi e urbanistici, così come definiti agli Artt. 84, 85 e 101 del Ruec: - Rut = 0,01 mq/mq (per le abitazioni rurali) - Rut = 0,015 mq/mq (per gli annessi agricoli) - H = 8,00 m - Dc = 5,00 m - Df = 10,00 m - Ds = 10,00 m (per gli ampliamenti è sufficiente non sopravanzare l'edificio preesistente in direzione della strada) 8. Non è consentita l'edificazione in aderenza fra corpi di fabbrica destinati ad uso residenziale abitativa rurale e corpi di fabbrica finalizzati alla conduzione del fondo agricolo, che devono essere posti ad una distanza non inferiore a 10,00 m.*

9. *Le previsioni contenute nel presente articolo restano subordinate alle disposizioni dettate nelle presenti Nta, dall'Art. 56 all'Art. 66.*

10. *Le norme di cui al presente articolo si applicano salvo ulteriori precisazioni derivanti dall'aggiornamento dell'elaborato grafico "Carta dell'Uso Agricolo del Suolo", relativo allo studio agronomico delle colture in atto nelle aree non ancora urbanizzate, ai sensi della Lr 14/1982*

CONSIDERATO che, oltre agli interventi elencati nei precedenti dieci commi, non sono inclusi anche gli impianti fotovoltaici, né tantomeno, gli impianti oggetto del presente provvedimento possano essere identificati quali "agrovoltaici" e, tale circostanza, stante il comma 2 dell'art. 8 *Procedura abilitativa semplificata* – del D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 è previsto il ricorso all'Autorizzazione Unica;

RITENUTO dover provvedere conseguentemente a tutela dell'interesse dell'Ente;

REVOCA

i pareri rilasciati alla DUFERCO SVILUPPO S. p A. in data 30 luglio 2024 con le note registrate ai numeri 16523, 16526 e 16528 compresi tutti gli atti e procedimenti successive e consequenziali.

Rende noto che avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Dà atto che non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo.

Il Responsabile del Servizio competente e del procedimento è il geometra Vito Buonomo

Il presente atto viene notificato a DUFERCO SVILUPPO SPA as.dufenergyitalia@pec.duferco.it

Venga affisso all'albo pretorio dell'Ente e sul portale del sito informatico

Orta di Atella, *data del protocollo*

**Il Responsabile 5° Settore
Politiche del territorio
geom. Vito Buonomo**